



Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne maggiorenni interdette** che, per ottenere l'autorizzazione all'aborto, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **tutte le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere, per vari motivi, l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (il monitoraggio non rileva quindi le richieste delle donne maggiorenni non interdette, non essendovi necessità di un Giudice).

### 3.3) Richieste di aborto relative a donne maggiorenni interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 – 2011 non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne maggiorenni interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
TOT. NAZ.	0	0	0	1	0	1	0	1	0

che mostra come il fenomeno, da questo punto di vista, sia quasi inesistente.

### 3.4) Richieste di aborto da parte di donne minorenni (art. 12 della L. 194/78)


#### 3.4.a) Richieste delle minorenni

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, è sempre di preoccupanti dimensioni, sebbene appaia forse in lieve diminuzione, **essendo mediamente di circa 1.300 l'anno (1.134 nel 2011):**

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)								
	1989	1993	1997	2001	2003	2005	2007	2009	2011
NORD	41%	38%	33%	38%	38%	44%	45%	44%	46%
CENTRO	32%	27%	24%	23%	23%	25%	25%	27%	26%
SUD	20%	26%	31%	29%	28%	24%	22%	21%	21%
ISOLE	7%	9%	12%	10%	11%	7%	7%	8%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.348	1.263	1.305	1.341	1.314	1.435	1.186	1.134
Autorizz. concesse	98,6%	97,2%	97,6%	97,5%	97,5%	97,3%	non ril.	non ril.	non ril.

Il numero di richieste ha avuto un andamento pressoché stazionario a livello nazionale e l'area maggiormente interessata è stata sempre quella del Nord. Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi.

Graficamente, si ha:



Come accennato nel par. 3.1, fino all'anno 2005 per ogni richiesta veniva rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi adottati dalla minorenne all'aborto, ossia alcune di quelle variabili che consentivano di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che in qualche modo lo possono originare.

Poiché non sempre le suddette variabili potevano essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato poteva non essere riportato sulla copia del provvedimento del Giudice Tutelare (poiché appositamente cancellato o poiché proprio non contemplato dal provvedimento del giudice), le percentuali riportate nelle tabelle sottostanti, relative ai soli anni 1995 – 2005, sono state calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano avuto la stessa distribuzione di quelli rilevati (in ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato).


### 3.4.b) Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 – 2005, abbiamo la seguente tabella (*come accennato, per gli anni successivi, il dato di questa variabile e di quelle che seguono non è disponibile*):

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%
2005	1.314	1,2%	4,2%	14,1%	30,3%	50,2%	100,0%	15,2%

(\*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che, con riferimento ad esempio all'anno 2005, circa il 50% delle minorenni aveva 17 anni compiuti mentre le restanti percentuali (30,3%-14,1%-4,2%-1,2%) decrescono al decrescere dell'età. Il seguente grafico mostra come l'età media della minorenne richiedente presenti un andamento lievemente decrescente nel tempo:



Ad esempio, nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2005 era di 16 anni e 9,5 mesi circa.

#### 3.4.c) *Motivi addotti dalle minorenni*

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'aborto, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e tenendo comunque presente che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti all'aborto dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio - economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2005	1.314	33,7%	65,0%	1,3%	0,0%	100,0%	83,9%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella citata tabella 2 siano abbastanza indicativi (considerato infatti che la percentuale del dato non rilevato risulta molto elevata), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Del tutto marginali risultano essere, invece, le altre due categorie ('salute' e 'altro').

Per ciò che riguarda i motivi socio-economici e quelli psicologici, è importante tenere presente che spesso le due motivazioni sono addotte in modo congiunto dalla minorenne, sia pure con peso diverso. Pertanto, al momento della rilevazione del dato, viene considerata solo la motivazione alla quale la minorenne sembra attribuire il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenni abbia chiesto l'aborto in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi quei casi in cui la minorenni preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine, per motivi quindi strettamente etnico-culturali.

L'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la terribile decisione è in genere abbastanza desolante, essendo spesso caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia, soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa minorenni o dal Giudice Tutelare nel colloquio, ha fatto spesso presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla terribile decisione.

Vi sono tuttavia anche casi in cui la minorenni vive in un contesto socio-familiare positivo, caratterizzato anche da buoni rapporti con i genitori. Malgrado ciò, la ragazza non adduce espressamente nessun motivo particolare per voler abortire, se non quello di rifiutare categoricamente il figlio avvertendolo semplicemente come un peso. Anche la possibilità di poterlo disconoscere sembra venire rifiutata a priori, quasi intendendo voler cancellare in modo radicale il problema senza nessuna possibilità di riesaminarlo per trovare una qualche soluzione.

Queste minorenni appaiono ferme e decise nel loro triste proposito, ma considerato il contesto positivo in cui vivono sembrerebbe che un consiglio da parte dei genitori potrebbe forse aiutarle a ponderare maggiormente il problema, considerato anche che, in definitiva, il loro livello di maturità non sembra essere ancora completo.

#### ***3.4.d) Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione***

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste di autorizzazione all'aborto da parte delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere, per vari motivi, l'assenso delle persone che esercitano su di esse la potestà o la tutela.

Per questa ragione sono state rilevate, fino all'anno 2005, anche le diverse modalità relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'aborto:

TAB. 3		Richieste per persona consultata dalla minorenni						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	100,0%	28,8%
2005	1.314	36,9%	0,9%	0,8%	0,6%	60,9%	100,0%	35,6%

(\*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso entrambi parere contrario all'aborto oppure pareri tra loro difforni

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi (più del 60%) la minorenni non consulti nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (circa il 34%) di quelle che consultano la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori oppure a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.267	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2005	1.297	14,2%	42,0%	12,9%	30,9%	100,0%	55,8%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste di questa tabella è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minorenni ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno (sono la quasi totalità delle richieste)

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci, sempre secondo quanto affermato dalla minorenni (vedi anche par. 3.5.c., circa quanto osservato da alcuni giudici relativamente agli effettivi compiti che dovrebbero effettuare le strutture sanitarie):

- *gravi motivi familiari* = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- *timore* = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- *dialogo* = mancanza di rapporto, di confidenza...
- *altro* = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

La tabella mostra come i motivi legati al timore sembrano assumere un peso decrescente nel tempo, mentre sono in aumento quelli legati alla modalità "altro" nel cui ambito assumono un posto di rilievo i casi in cui i genitori sono lontani, abitando all'estero, specie per le minorenni straniere.

### 3.4.e) Luogo di nascita delle minorenni

Relativamente al luogo di nascita delle minorenni richiedenti, si ha la seguente tabella:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenni				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2003	1.341	78,1%	0,9%	21,0%	100,0%	18,8%
2005	1.314	69,0%	1,5%	29,5%	100,0%	19,7%

(\*) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale, si nota anche qui come l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare sia piuttosto marcata ed in crescita (vedi colonna "Altro") rispetto al totale delle minorenni richiedenti. Tale incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento ad esempio all'anno 2005, dal 5% del Sud ad oltre il 40,4% del Nord (vedi tab. 5 completa, in allegato alla Relazione), posto pari al 100% il totale delle minorenni richiedenti.

La notevole propensione a ricorrere al Giudice Tutelare da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche tra le minorenni italiane e quelle straniere e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza (diversi sono i casi in cui la minorenni si trova in Italia, mentre uno od entrambi i genitori si trovano all'estero nel loro paese di origine).

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere sul totale delle minorenni richiedenti cresca con il tempo.

### 3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate, nel corso del periodo esaminato, da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto, quelle ex art. 13 relative a donne maggiorenni interdette sono quasi inesistenti).

Nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Relativamente all'anno 2011, si segnala solo l'emissione, da parte di un Giudice Tutelare, di un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, a causa di un possibile contrasto tra uno specifico inciso dell'art. 12 della Legge ed alcuni articoli della Costituzione.

Come detto in precedenza, anche per l'anno 2011, come per i precedenti anni 2006-2010, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, o questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero fino all'anno 2005, nonché dalle relative lettere di accompagnamento, si è potuto constatare come vi siano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Sono state anche segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative degli ultimi anni):

### *3.5.a) Competenza del Giudice Tutelare*

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste di autorizzazione all'aborto che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenne ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente non esiste un Giudice Tutelare territorialmente competente precostituito per legge, in quanto la Legge 194/78 non lega in alcun modo la competenza di un dato Giudice Tutelare ad uno specifico requisito in possesso della richiedente e le lascia completamente la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera.

A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso, mentre altri invece, che forse frapponevano maggiori resistenze all'autorizzazione, hanno comunicato di aver avuto una diminuzione delle richieste, probabilmente proprio a causa dei maggiori ostacoli interposti.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra quindi essere sempre indifferente per la minorenne, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno.

In questo senso, sintomatica è l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo significativo; il giudice ha pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa possibilità di scelta discendono alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenne che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento autorizzativo non è impugnabile da parte di alcuno; conseguentemente potrebbe mancare, in definitiva, un'unicità finale di giudizio;

2) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenne ed il concepito, entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ma in questo caso per natura contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale precostituito per territorio, il concepito sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da

parte dello Stato inferiore rispetto a quella della madre, la quale può scegliere il giudice che, a parità di condizioni, la può autorizzare più facilmente ad abortire il figlio. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/02/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare particolare protezione nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

3) infine, da un punto di vista meramente organizzativo, si verifica di fatto che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, siano costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello corrispondente alla loro effettiva competenza territoriale.

### **3.5.b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare**

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione (“...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..”; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, qui di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione inviata dalla struttura socio-sanitaria, anche degli elementi che emergono dal colloquio con la minorenni e, possibilmente, con qualche suo familiare, per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per chiedere l'aborto. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'aborto con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni), per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi adottati dalla minorenni per chiedere l'aborto e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi e, a volte, anche diametralmente opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, *si possono distinguere due gruppi di giudici*: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore possibile se concedere o meno l'autorizzazione all'aborto; un secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma ritengono invece corretto solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minorenni, considerando quindi come dato di fatto quanto da lei dichiarato.

**1° gruppo)** Relativamente ai motivi adottati, è stato affermato da un giudice che “*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato osservato che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche

par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della minorenni di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe infatti necessario un 'quid pluris' da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, "se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata (...) al prudente apprezzamento del giudice" (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che "la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."

In questo contesto potrebbero forse inserirsi, ad esempio, due **questioni di legittimità costituzionale**.

La prima questione è stata sollevata, nel 2011, da un Giudice Tutelare a causa di un possibile contrasto tra uno specifico inciso dell'art. 12 della Legge (... "o sconsigliato"... ) ed alcuni articoli della Costituzione (artt. 24, 29 e 30), in quanto è stato rilevato che il diritto soggettivo del genitore (nel caso pratico, il padre della minorenni) di istruire ed educare i figli, non appare sufficientemente tutelato dal citato art. 12 della Legge nel momento in cui viene esclusa, ove sussistano "seri motivi", la possibilità di informarlo della gravidanza e di manifestarne il suo avviso. Come rilevato dallo stesso Giudice Tutelare, la Corte Costituzionale già si era espressa più volte, nel passato, su analoga questione; tuttavia lo stesso Giudice ha inteso ugualmente sollevare il contrasto normativo, in quanto il contesto socio-culturale nel quale era nata la Legge nel 1978 appare a tutt'oggi profondamente cambiato.

La seconda questione è stata sollevata da un Giudice Tutelare ancora relativamente all'art. 12 della Legge ma in relazione all'art. 111, 6° comma della Costituzione ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"). Se infatti da un lato l'art. 12 della Legge assegna teoricamente al Giudice un certo potere discrezionale autorizzativo e integrativo della volontà della minorenni ("Il giudice tutelare... può autorizzare la donna..."), consentendogli quindi di motivare il suo provvedimento (in accordo quindi con l'art. 111, 6° comma Cost.), dall'altro, tale potere discrezionale non sembra essere di fatto esercitabile, non essendovi concretamente il tempo materiale per una eventuale istruttoria (il giudice deve infatti provvedere entro soli 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura sanitaria), come peraltro osservato anche da altri Giudici di questo primo gruppo.

**2° gruppo)** Un secondo gruppo di Giudici Tutelari ha invece affermato sostanzialmente che al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi adottati dalla minorenni all'aborto, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minorenni stessa. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minorenni un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la sua scelta sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla minorenni stessa, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi adottati ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che l'autorizzazione diviene quasi automatica, come ha affermato un giudice del primo gruppo; vedi sopra).

### *3.5.c) Compiti delle strutture*

Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minorenni, ma farsi carico anche di verificarlo.

E' quest'ultimo il caso di una minorenni che aveva richiesto ed ottenuto dal Giudice Tutelare l'autorizzazione all'aborto, ma, al momento dell'intervento, aveva dichiarato di non voler più abortire in quanto era stata psicologicamente costretta dalla suocera. Il Giudice ha pertanto invitato il Consultorio ad effettuare indagini più approfondite sul contesto socio-familiare delle minori e su quanto da esse dichiarato, in quanto era prassi locale limitarsi ad inviare un semplice resoconto delle dichiarazioni rese dalle interessate.

E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge. In particolare, come osservato da alcuni Giudici, la struttura dovrebbe attestare anche la sussistenza o meno delle condizioni previste dall'art. 4 della Legge (pericolo per la salute fisica e psichica della minore, sue precarie condizioni socio-economiche,...), mentre vi sono anche casi in cui non viene indicata neanche la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza. Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere abrogato.

Infine alcuni giudici hanno fatto presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) dovrebbero fornire alla minorenni non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico. Sono stati ad esempio segnalati anche casi di minorenni coinvolte nell'ambiente prostituzione, dove l'assistenza delle strutture potrebbe risultare decisiva.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA LEGGE 194/78:**  
**"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"**

ANNO 2011: SINTESI

GIURISDIZIONE PENALE						
Procedimenti penali iscritti in Procura						
n° proc.	n° persone	Italiani	Stranieri	Tot.		
188	291	68,3%	31,7%	100,0%		
Procedimenti penali definiti dagli Uffici giudicanti						
n° proc.	n° persone	decr. arch.	assoluz. irrev.	sent. di prescriz.	condanna irrev.	Tot.
241	433	61%	19%	2%	19%	100,0%
Professione delle persone coinvolte nei procedimenti penali						
Medico	Paramedico	Altro	non rilevato	Tot.		
15%	2%	19%	65%	100,0%		

GIURISDIZIONE VOLONTARIA					
Richieste al Giudice Tutelare di aborto da parte di donne interdette e minorenni					
	n° richieste	donne italiane	donne straniere	Tot.	n° rich. accolte
donne interdette	0	N / D	N / D	-----	N / D
donne minorenni	1.134	N / D	N / D	-----	N / D
Motivi addotti dalla donna per richiedere l'aborto (%)					
	socio-econom.	psicologici	salute	altro	Tot.
donne interdette	N / D	N / D	N / D	N / D	-----
donne minorenni	N / D	N / D	N / D	N / D	-----

NOTA: per i dati non disponibili (N / D), si rimanda a quelli dell'anno 2005

**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

**SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:**

**"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione  
volontaria della gravidanza"**

**TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE**

**ANNI 1995 - 2011**





**(AVVERTENZA: I DATI SONO AGGIORNATI AL FEBBRAIO 2012)**

PAGINA BIANCA





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

- PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78

ANNI 1995 - 2011



NOTA: art. 19 L.194/78 = aborto volontario, ossia con il consenso della donna, operato però senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge (è il caso dell'aborto clandestino)



(\*\*\*) = numero di persone alle quali è stato contestato il reato in questione su totale delle persone

NOTA: durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti